



COMUNE DI CARPIGNANO SESIA (PROVINCIA DI NOVARA)

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 30/06/2026

OGGETTO:

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 355/2025/R/RIF E DELIBERAZIONE ARERA N. 123/2026/R/RIF.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di giugno alle ore 13:40 nella Sala delle Adunanze, e in videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 10 del Regolamento per il funzionamento della giunta comunale, approvato con DCC n. 17/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSARA CHRISTIAN - Sindaco	Sì
2. MAIO Giuseppe - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. BERNASCONI Maria Grazia - Assessore	Sì (da remoto)
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Giuliana Balbo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MASSARA CHRISTIAN assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 355/2025/R/RIF E DELIBERAZIONE ARERA N. 123/2026/R/RIF.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 27/04/2023 è stato approvato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) adeguato a decorrere dal 01 gennaio 2023 alle disposizioni della Delib. ARERA 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;
- l'articolo 1 commi 527 e 528 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che:
 - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
 - gli utenti beneficiari di tali agevolazioni sono individuati in analogia con i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
 - le modalità attuative di tali agevolazioni sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, è stato approvato il “Regolamento recante principi e criteri

per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, previsto dall'art. 57-bis comma 2 del DL n. 14/2019, ai sensi del cui disposto:

- è prevista l'applicazione automatica del "bonus sociale per i rifiuti", (pari al 25% della TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici, demandandone la disciplina ad ARERA, unitamente alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fra INPS e gestori del servizio integrato rifiuti ed alle modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari per dare attuazione alle compensazioni fra tutti i soggetti coinvolti;

Preso atto che, con deliberazione 355/2025 del 29 luglio 2025, pubblicata in data 01.08.2025, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha approvato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, nonché delle Deliberazioni della stessa Autorità n. 133/2025 del 01/04/2025 e n. 176 del 15/04/2025, approvando il *“Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”*, con il quale viene disciplinato il flusso informativo e procedurale attraverso il quale riconoscere il bonus sociale ai soggetti destinatari, così come di seguito riepilogato:

- il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico. Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia;

Specificato che:

- ai sensi del comma 7.2 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025 del 29 luglio 2025, il gestore deve verificare che l'utente agevolabile sia in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti a ciascun anno $a+1$;
- ai sensi dei commi 10.6 e 10.7 della medesima deliberazione *“10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente”*. 10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a

compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.”

Visto che con la nuova deliberazione ARERA N. 123/2026/R/RIF del 14 aprile 2026 si è stabilita la semplificazione del TUBR, le nuove modalità di calcolo e le disposizioni transitorie per il 2026, fissando che:

- il 30 giugno è data di scadenza del flusso ordinario,
- il 30 settembre è la data di scadenza del flusso aggiuntivo;
- il rispetto della gerarchia delle agevolazioni, confermando che il bonus deve essere applicato prioritariamente e che solo successivamente si potranno calcolare eventuali agevolazioni deliberate dal Comune;
- nel rispetto dell'art. 10 del TUBR il comma 10.7 bis la facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione nella prima rata utile.

Viste le Note ARERA di Chiarimento e di applicazione del Bonus Rifiuti, del 17 e 30 marzo 2026 e del 29 aprile 2026, sulla quantificazione e calcolo del “bonus sociale per i rifiuti”, da calcolarsi, prima di eventuali agevolazioni soggettive a livello comunale, ed al netto della Tefa ma ricomprendendo le componenti UR, della Tari;

Ritenuto che, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti sopra citati, di adottare con apposita deliberazione della Giunta Comunale disposizioni di coordinamento fra quanto stabilito dai provvedimenti attuativi del “bonus sociale per i rifiuti” e il Regolamento TARI approvato, nella vigente sua ultima versione, con deliberazione di CC n. 24 del 27/04/2023;

Stabilito che, nelle more di introdurre per il primo Consiglio utile; le relative modificazioni al Regolamento TARI in ordine all' applicazione del “bonus sociale per i rifiuti” secondo le seguenti determinazioni :

- *applicazione della compensazione in favore del Comune di Carpignano Sesia , quale gestore GTRU, tra l'importo spettante del bonus sociale rifiuti, con gli eventuali insoluti relativi ad anni pregressi (2025 e precedenti) per i quali non è stata avviata la riscossione coattiva, da effettuarsi tramite la trattenuta della somma determinata spettante di bonus.*
- *Versamento dell'importo spettante a titolo di BONUS RIFIUTI 2025 per i soli utenti non inadempienti al versamento della TARI anni 2025 e precedenti con carichi non ancora avviati a riscossione coattiva :*
 - a) *Prioritario: bonifico della somma su conto corrente intestato o cointestato all'utente entro il 30/06/2026;*
 - b) *In caso di utente non in possesso di IBAN: compensazione sulla prima bollettazione utile nell'ottica della semplificazione amministrativa stante anche il ridotto numero di utenti interessati dal provvedimento*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento disciplinante la TARI;

Ricordato che

Premesso che:

- con deliberazione n. 49 del 29/12/2025 il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- con deliberazione n. 50 del 29/12/2025 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 05/02/2026 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2026/2028 –
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2025 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per l'anno 2025
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/02/2026 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per l'anno 2026

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. Di introdurre le seguenti disposizioni di coordinamento per l'erogazione del bonus rifiuti a seguito dell'emanazione della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026:
 - *applicazione della compensazione in favore del Comune di Carpignano Sesia , quale gestore GTRU, tra l'importo spettante del bonus sociale rifiuti, con gli eventuali insoluti relativi ad anni pregressi (2025 e precedenti) per i quali non è stata avviata la riscossione coattiva, da effettuarsi tramite la trattenuta della somma determinata spettante di bonus.*
 - *Versamento dell'importo spettante a titolo di BONUS RIFIUTI 2025 per i soli utenti non inadempienti al versamento della TARI anni 2025 e precedenti con carichi non ancora avviati a riscossione coattiva :*
 - c) *Prioritario: bonifico della somma su conto corrente intestato o cointestato all'utente entro il 30/06/2026;*
 - d) *In caso di utente non in possesso di IBAN: compensazione sulla prima bollettazione utile nell'ottica della semplificazione amministrativa stante anche il ridotto numero di utenti interessati dal provvedimento*
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di provvedere a predisporre le necessarie modifiche all'attuale Regolamento TARI al fine di inserire la proposta al primo Consiglio utile;

* * *

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare in integralmente la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
2. Di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. al fine di rispettare il termine di pagamento fissato del 30/06/2026;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
Christian Massara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr.ssa Giuliana Balbo